



COMUNI DI BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SAMASSI, SANLURI, SEGARIU, SERRAMANNA, SERRENTI, SETZU, SIDDI, TUILI, TURRI, USSARAMANNA, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA

ATS SARDEGNA - ASSL SANLURI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI SANLURI E NEI VARI PROGRAMMI REGIONALI, MINISTERIALI.

(ex art.30 e 32 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno **duemila venti** addì _____ del mese di _____ alle ore _____ secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala consiliare del Comune di _____ tra i rappresentanti legali o loro delegati degli Enti di seguito indicati:

la Provincia del Sud Sardegna

l'ATS Sardegna - ASSL di Sanluri

l'Unione dei Comuni Marmilla

il Comune di Barumini,

il Comune di Collinas,

il Comune di Furtei,

il Comune di Genuri

il Comune di Gesturi,

il Comune di Las Plassas,

il Comune di Lunamatrona,

il Comune di Pauli Arbarei,

il Comune di Samassi,

il Comune di Sanluri,

il Comune di Segariu,

il Comune di Serramanna,

il Comune di Serrenti,

il Comune di Setzu,

il Comune di Siddi,

il Comune di Tuili,

il Comune di Turri,
il Comune di Ussaramanna,
il Comune di Villamar,
il Comune di Villanovaforru,
il Comune di Villanovafranca.

PREMESSO CHE

- la Regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)” quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato il Piano Regionale dei Servizi Sociali con Deliberazione della Giunta Regionale del 10 febbraio 2005, n. 4/21 come ulteriormente definita dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2005, n. 38/21.
- i Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616/1977, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del D.lgs. n. 112/98, ed ai compiti stabiliti dalla L.R. n. 10/2006, dalla L.R. 23/05 e dalla L.R. n. 9/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla efficace erogazione delle risposte;
- ai comuni associati spetta, in particolare (ai sensi dell'art 6 della L.R. 23/05), l'esercizio delle seguenti competenze:
 - a. la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
 - b. l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
 - c. l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli artt. 28 e seguenti della L.R. 23/05;
 - d. l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
 - e. la partecipazione alla programmazione regionale;

- f. il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;
 - g. la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
 - h. la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al capo II e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
 - i. la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi;
 - j. il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- la **Provincia** ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/05:
 - a. concorre alla programmazione locale e regionale del sistema integrato, nelle forme di cui alla L.R. 23/2005, curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali;
 - b. partecipa alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse disponibili, l'analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati e il supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema;
 - c. sviluppa nell'ambito della programmazione del PLUS le seguenti funzioni:
 1. organizzare e sviluppare, sulla base di indirizzi regionali, gli osservatori provinciali sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali e monitorare l'offerta e la spesa;
 2. collaborare con la Regione per lo svolgimento di analisi ed approfondimenti in ordine alle tematiche ed ai fenomeni sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei comuni e degli enti interessati;
 3. tenere i registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività;
 4. attivare forme di promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 10 della L.R. 23/2005;
 5. elaborare, in collaborazione con i comuni degli ambiti coinvolti, progetti relativi a problematiche sociali di interesse sovra zonale e collaborare alla loro gestione sperimentale;
 6. coordinare le politiche sociali con le politiche dell'istruzione e formazione e con le politiche attive del lavoro;
 7. realizzare, in collaborazione con i comuni e con la rete di servizi all'impiego, di interventi in materia di inserimento e accesso al lavoro a favore di soggetti deboli, in attuazione di quanto previsto nel piano locale unitario dei servizi;
 8. sostenere e assistere tecnicamente gli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei servizi.
 - l'**ATS Sardegna - ASSL di Sanluri** concorre, alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato e all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il PLUS.

• la **Regione** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio - economico e tutte le altre funzioni previste dall'art. 8 della L.R. 23/05.

– è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie e per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

– - i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona Distretto di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali, mediante:

– a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali all'Unione dei Comuni Marmilla che opera quale Ente capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;

– b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Servizi;

– c) la costituzione di apposito servizio apicale presso l'Unione dei Comuni Marmilla che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa dell'Ambito territoriale e denominato Ufficio di Piano;

– - che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione

La Provincia del Sud Sardegna con Del. C.P n. _____ del _____

L'Unione dei Comuni Marmilla con Del n. _____ del _____

L'ATS Sardegna - ASSL di Sanluri con Del n. _____ del _____

l'Amministrazione Comunale di Barumini con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Collinas con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Furtei con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Genuri con Del. C.C. n. ____ del _____

l'Amministrazione Comunale di Gesturi con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Las Plassas con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Lunamatrona con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Samassi con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Sanluri con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Segariu con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Serramanna con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Serrenti con Del. C.C. n. ____ del _____,

l'Amministrazione Comunale di Setzu con Del. C.C. n. ____ del _____,
l'Amministrazione Comunale di Siddi con Del. C.C. n. ____ del _____,
l'Amministrazione Comunale di Tuili con Del. C.C. n. ____ del _____,
l'Amministrazione Comunale di Turri con Del. C.C. n. ____ del _____,
l'Amministrazione Comunale di Ussaramanna con Del. C.C. n. ____ del _____,
l'Amministrazione Comunale di Villamar con Del. C.C. n. ____ del _____,,
l'Amministrazione Comunale di Villanovaforru con Del. C.C. n. ____ del _____,
l'Amministrazione Comunale di Villanovafranca con Del. C.C. n. ____ del _____.

VISTI:

- la L. 328/2000 - la L.Cost. n. 3/2001 - la L. 112/2016 per il "Dopo di Noi" - la Legge delega n. 33/2017 per il contrasto alla povertà - il D.lgs. n. 147/2017 di disciplina del Reddito di Inclusione (Rel) - la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore - Il D.lgs. n. 107/2017, Codice del Terzo Settore- Il D.lgs. n. 112/2017, Disciplina delle Imprese sociali; la L.R. n. 23/2005 e il Reg. la L.R. n. 10/2006, nonché tutte le norme e le disposizioni legislative e regolamentari in materia sociale e socio sanitaria.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) e nei vari programmi regionali, ministeriali che non possono essere realizzati dai singoli enti, ma attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal PLUS, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3

Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto di Sanluri nonché nei vari programmi regionali, ministeriali in materia socioassistenziale e socio-sanitaria di volta in volta approvati e che non possono essere realizzati in forma singola dagli Enti aderenti alla presente convenzione

Art. 4

Obiettivi

L'accordo associativo come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS e nelle varie disposizioni regionali, ministeriali e/o di ambito territoriale (distretto, provincia ...);
- d. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5

Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte degli Enti associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione;
- il rispetto delle prescrizioni normative vigenti e future sia regionali che statali con riferimento prioritario agli obiettivi di servizio, all'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento del PLUS, al funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- la garanzia dell'equità nell'accesso e nella compartecipazione ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dei Comuni del Distretto di Sanluri tramite l'adozione di un Regolamento unico di accesso e compartecipazione utenti al costo dei servizi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso l'applicazione di Regolamenti di Ambito già vigenti, ovvero da definire;

- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del PLUS, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale.

Art. 6

Durata

La presente Convenzione decorre dal 01.07.2020 e fino al 30.06.2023 con possibilità di rinnovo tacito di triennio in triennio, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'articolo 25 del presente atto.

La convenzione potrà essere modificata qualora vi siano modifiche normative o altre esigenze espresse dagli enti convenzionati.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione.

Art. 7

Ente capofila

I comuni facenti parte del distretto di Sanluri convenzionati individuano l'Unione dei Comuni Marmilla quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale.

All'Ente è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del PLUS, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Servizi e alla normativa nazionale e regionale vigente.

Il capofila si configura quale ente strumentale dei Comuni dell'Ambito Territoriale del Distretto di Sanluri e ne assume la rappresentanza legale. L'ente capofila adotta tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari a dare attuazione alle deliberazioni degli organi di indirizzo.

All'Ente capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del PLUS e dei vari programmi regionali, ministeriali in materia socioassistenziale e socio-sanitaria, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Articolo 8

Assetto Istituzionale per la gestione del PLUS.

Conferenza dei servizi

L'organo di indirizzo della programmazione locale in gestione associata è la Conferenza dei servizi PLUS, formata dai Sindaci dei Comuni del Distretto, dal Presidente della Provincia, dal Presidente dell'Unione Comuni Marmilla dal Direttore Generale dell'ATS Sardegna (o dall'eventuale delegato dell'ASSL di Sanluri), o loro delegati. Essa provvede:

- al coordinamento politico della programmazione locale in gestione associata;
- all'interazione con la Conferenza di programmazione, con l'Ufficio di Piano per la parte valutativa, di rendicontazione e di supporto programmatico;

- alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PLUS e nei vari programmi regionali, ministeriali in materia socioassistenziale e socio-sanitaria;
- all'eventuale rimodulazione delle azioni del PLUS e di tutta la programmazione locale in gestione associata stesso sulla base delle indicazioni provenienti dalla Conferenza di programmazione e dall'Ufficio di Piano fermi restando gli obiettivi prestabiliti;
- alla definizione e l'approvazione di protocolli d'intesa e convenzioni con altri soggetti non partecipanti alla presente convenzione;
- all'adozione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione locale in gestione associata e che non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;
- all'individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, di futuri obiettivi da recepire in ulteriori accordi di programma da stipularsi.

L'attività della Conferenza dei servizi è disciplinata da un apposito regolamento che dovrà essere adottato contestualmente al presente atto.

Art. 9

Assetto Istituzionale per la gestione del PLUS

Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, i sottoscrittori della presente Convenzione convengono di istituire un Collegio di vigilanza, con il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti nel presente atto.

Il Collegio sarà composto da n. 4 rappresentanti degli enti sottoscrittori (1 per la Provincia, 1 in rappresentanza dei Sindaci dei comuni non facenti parte dell'Unione Comuni Marmilla, 1 per l'Unione Comuni Marmilla, 1 per l'ATS Sardegna,) designati dalla Conferenza dei Servizi.

I membri del Collegio hanno facoltà di designare tra loro un Presidente con funzioni di referente

Il Collegio di Vigilanza, in caso di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi ha il compito di chiedere, per iscritto, all'Ente capofila le motivazioni delle inadempienze riscontrate.

L'Ente capofila ha il dovere di addurre, per iscritto le giustificazioni richieste entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento dell'istanza.

Le giustificazioni prodotte saranno sottoposte all'esame della Conferenza dei servizi che adotterà, entro o non oltre 15 gg. le soluzioni ritenute più opportune compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo ad un altro Comune.

Art. 10

Funzioni degli organi

La Conferenza di servizi è presieduta e convocata dal Legale rappresentante della Provincia del SUD Sardegna, o da suo delegato, e può eleggere al proprio interno un vice Presidente.

La Conferenza si svolge di norma a porte chiuse e viene fatto verbale sintetico della discussione.

Il Presidente rappresenta la Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare il regolamento, modera la discussione e mette ai voti le decisioni.

Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei componenti (quantificati in n° 13); in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno otto componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza di servizi si riunisce su iniziativa del presidente, e comunque almeno una volta a semestre oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.

Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Presidente, per iscritto, con preavviso di almeno 7 giorni, e con preavviso di almeno 2 giorni per le sedute straordinarie urgenti.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti della Conferenza almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, anche a mezzo PEC, telefax o e-mail.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo di PEC, telefax o e-mail. In tali casi, se la maggioranza dei componenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dalla Conferenza.

L'avviso di convocazione delle sedute deve essere affisso all'Albo Pretorio di tutti gli Enti facenti parte dell'ambito distrettuale PLUS Sanluri nonché pubblicato sui relativi siti web

In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal vice Presidente se nominato o dal Sindaco del Comune più popoloso presente in Conferenza.

Il segretario (o suo delegato) dell'ente capofila partecipa alle riunioni della Conferenza di servizi con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti; spetta al segretario (o suo delegato), per il tramite dell'Ufficio di Piano la redazione del verbale delle sedute, l'esecuzione e la pubblicità attraverso l'albo pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Marmilla.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal segretario (o suo delegato).

La Conferenza dei servizi adempie le seguenti funzioni:

- stabilisce l'indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo del PLUS e di tutti i servizi in gestione associata;
- definisce gli indirizzi strategici delle politiche di ambito;
- individua gli operatori sociali rappresentanti dei Comuni, in base ai criteri di appartenenza territoriale e della formazione degli operatori, al fine di assicurare il più possibile la partecipazione del territorio, la presenza di più competenze professionali e l'adozione di un approccio multidisciplinare;
- fissa gli obiettivi pluriennali e annuali da raggiungere con la gestione associata;

- determina quali servizi gestire in forma associata se non già disposto dagli organi ministeriali e/o regionali;
- regola i criteri generali di riparto e i flussi finanziari;
- verifica l'andamento della gestione dei programmi delle attività e il grado di raggiungimento dei risultati. A tal fine acquisisce, semestralmente, dal Responsabile dell'Ufficio di piano un report schematico tecnico e finanziario sull'attività svolta e sulla programmazione in corso;
- approva tutti gli indirizzi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PLUS e nei vari servizi in gestione associata;
- delibera gli obiettivi specifici da conseguire con l'individuazione delle risorse da assegnare al funzionario responsabile, il quale ne cura e assicura l'adempimento con responsabilità di risultato, e informa periodicamente la conferenza dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi;
- cura i rapporti con l'Ufficio di Piano.

Possono partecipare alla Conferenza dei servizi anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Art. 11

L' Ufficio di Piano

È istituito un ufficio di piano quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto dalla Conferenza dei Servizi.

L'ufficio di Piano, costituito ai sensi dell'art. 30 c. 4 del D. legislativo n. 267/2000, è unico e svolge funzioni di programmazione e funzioni amministrative sia istruttorie che decisorie. Il responsabile dell'ente capofila del PLUS è responsabile dell'Ufficio e responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'intero PLUS e dei vari servizi in forma associata.

Ad esso compete la predisposizione degli atti:

- per l'organizzazione delle azioni, interventi e servizi previsti nel PLUS e nei vari servizi in gestione associata ricorrendo se del caso all'eventuale affidamento a terzi;
- per l'assolvimento da parte dell'ente capofila dell'obbligo di rendicontazione;
- per il funzionamento dell'ufficio di piano medesimo (spese e beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale ecc.);
- per la materiale erogazione delle somme destinate a finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

Compete, altresì, qualunque adempimento di carattere amministrativo necessario per l'attuazione del PLUS e dei vari servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari in gestione associata.

L'Ufficio di piano assolve ai compiti inerenti la segreteria della Conferenza dei Servizi provvedendo alla predisposizione di tutte le comunicazioni e atti necessari.

Periodicamente, presumibilmente a cadenza bimestrale, dovrà essere effettuato un incontro di verifica sullo stato di attuazione del plus. All'incontro parteciperanno i componenti dell'Ufficio di Piano e gli operatori sociali dei Comuni.

Art. 12

Personale dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano le seguenti unità minime di personale che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità impegnata per n° 36 h settimanali denominata COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO con responsabilità delle funzioni "gestione tecnica e amministrativa" e "programmazione e progettazione"; -

N. 1 unità con responsabilità della funzione "finanziaria e contabile"; -

N. 1 unità con responsabilità della funzione "gestione del personale: selezioni e assunzioni, contratti di lavoro, stipendi e paghe".

L'Ufficio di Piano sarà costituito inoltre dalle seguenti figure professionali il cui numero potrà variare in relazione alla capacità organica dell'ente capofila e alla disponibilità di risorse economiche:

- **N.1 o più Istruttori Direttivi socio assistenziali** con competenze tecnico professionali, amministrative e di programmazione
- **N.1 o più Istruttori Amministrativi** esperti in procedure amministrative, gare d'appalto quale supporto amministrativo dell'Ufficio di Piano.

A seconda delle necessità, può essere disposto il rafforzamento dell'Ufficio di Piano ricorrendo all'Istituto del distacco e/o del comando e/o attraverso prestazioni occasionali.

I componenti dell'Ufficio di Piano di norma saranno individuati con i seguenti criteri e modalità:

- a) personale dipendente o convenzionato dei Comuni che costituiscono il territorio del distretto di Sanluri, di norma afferente allo specifico settore di attività e stabilmente addetto ai servizi ricompresi nelle varie aree di intervento, anche attraverso l'istituto del comando.

Nel caso di impossibilità a ricorrere allo strumento del comando, in alternativa si può ricorrere a:

- b) professionalità esterne, assunte con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente

Art. 13

Funzioni dell'Ufficio di Piano

In collaborazione e sinergia con i servizi sociali e socio sanitari del distretto di Sanluri ed in raccordo con l'Osservatorio provinciale delle politiche sociali allorché esso sarà costituito, l'Ufficio di Piano provvederà a:

- rappresentare le condizioni di salute e di benessere sociale della popolazione mediante la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati demografici, epidemiologici, sociali, ambientali disponibili, nonché mediante la predisposizione di osservazioni finalizzate;
- identificare l'offerta dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, nonché le risorse di altri settori della comunità che possono contribuire alla promozione della salute della popolazione;
- effettuare la ricognizione, in grado di evidenziare possibili squilibri territoriali, delle strutture socio assistenziali esistenti o in via di realizzazione e un'analisi dell'offerta (effettiva e potenziale) dei servizi che tali strutture sono in grado di fornire rispetto ai bisogni del territorio;
- proporre obiettivi di salute e di benessere sociale (riferiti a determinanti sociali, sanitari e non sanitari della salute) coerenti con i bisogni identificati;
- proporre azioni appropriate per il raggiungimento degli obiettivi di salute identificati, utilizzando, ove disponibili, le informazioni scientifiche che dimostrino l'efficacia degli interventi proposti;
- stimare le risorse necessarie alla realizzazione delle azioni proposte, basandosi sull'offerta dei servizi disponibili, sulla mobilitazione di altre risorse presenti nella comunità e proponendo gli eventuali investimenti necessari secondo una logica di razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi;
- proporre iniziative di coinvolgimento e rafforzamento della comunità locale, allo scopo di condividere le scelte di politica sociosanitaria e di identificare le risorse della comunità locale utilizzabili per migliorare il livello di benessere e la qualità di vita della popolazione;
- predisporre le informazioni, i criteri e i metodi che consentano la valutazione degli obiettivi, delle azioni, del corretto utilizzo delle risorse impiegate.

L'Ufficio di Piano, quale ufficio apicale dell'Ente capofila (Unione dei Comuni Marmilla) organo tecnico-strumentale per l'attuazione del PLUS e di tutti i servizi in forma associata ha, altresì le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto dei Servizi Sociali e socio sanitari degli enti convenzionati, i progetti per l'attuazione del PLUS e dei servizi in forma associata;
- predisporre le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al PLUS e ai servizi in forma associata;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte dell'ente capofila custode e affidatario del fondo complessivo delle risorse in gestione associata;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali, ministeriali etc. sull'attuazione del PLUS e dei vari servizi in forma associata e gli adempimenti connessi;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni della conferenza dei servizi;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di ambito che saranno adottati.

L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto dei Servizi Sociali e socio sanitari degli enti convenzionati, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal PLUS e dai vari servizi in forma associata;
- coinvolgimento, con il supporto dei Servizi Sociali e socio sanitari degli enti convenzionati, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici dei Servizi Sociali e socio sanitari degli enti convenzionati, in relazione alle finalità e agli obiettivi del PLUS e dei servizi in forma associata;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovra comunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc.);
- aggiornamento periodico del PLUS e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico dei Servizi Sociali e socio sanitari degli enti convenzionati, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto dei Servizi Sociali e socio sanitari degli enti convenzionati, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.;
- coordinamento della Cabina di Regia per l'attuazione del PLUS e dei vari servizi in forma associata.

L'Ufficio di Piano s'impegna a comunicare annualmente agli enti associati appartenenti all'Ambito l'importo economico da impegnare e erogare per la gestione del PLUS e dei vari servizi in gestione associata dell'ambito territoriale.

Art. 14

Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal presidente dell'Ente capofila (Unione Comuni Marmilla) previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi relativamente ai criteri da adottare per l'individuazione.

Esso assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente così come previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, assolvendo a tutte le funzioni di direzione del personale assegnato e coordinamento del PLUS e dei vari servizi in forma associata per la loro piena attuazione;

Art. 15

Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;

c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale Conferenza dei Servizi;

d. partecipa di diritto alle Conferenze dei servizi.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata dei servizi declinati nel PLUS e nei vari programmi regionali, ministeriali e/o distrettuali secondo la programmazione in forma associata dell'welfare locale.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il PLUS e i servizi in forma associata che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dalla Conferenza dei servizi, inoltre:

a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;

b) dà esecuzione agli atti decisori della Conferenza dei servizi;

c) fissa periodicamente il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;

d) assume l'onere, nei confronti della Conferenza dei servizi di redigere periodicamente, report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 16

Riconoscimento economico degli operatori a supporto dell'UPG

Gli enti che autorizzano o abbiano accettato l'inserimento di proprio personale all'interno dell'Ufficio di Piano riceveranno dall'Ente Capofila, nella sua qualità di ente gestore del PLUS, un'indennità economica con destinazione vincolata a valere sulla quota di finanziamento RAS destinata al funzionamento degli Uffici di Piano.

Tale indennità dovrà essere utilizzata nel rispetto delle previsioni del CCNL E.E.L.L. vigente e nell'ambito delle procedure di valutazione e dei criteri dell'Ente per remunerare la maggior produttività individuale o la posizione organizzativa (per gli incaricati di posizione organizzativa) derivanti dalla partecipazione del proprio personale al processo di programmazione e di implementazione del PLUS sulla base di compiti assegnati all'Ufficio di Piano nel rispetto dell'art. 13 del presente atto.

Nel caso di affidamento di incarico secondo la formula della prestazione occasionale sarà compito del Comune capofila remunerare direttamente i lavoratori.

Tale indennità economica è soggetta a rendicontazione e pertanto i Comuni beneficiari avranno l'onere di giustificare e comprovare la spesa sostenuta.

Art. 17

Finanziamento del PLUS

Le risorse per il finanziamento del sistema integrato dei servizi alla persona sono definite tenendo conto delle indicazioni di cui agli artt. 25, 26 e 27 della L.R. 23/05 e delle relative

Linee guida e sono gestite nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del presente accordo.

Art. 18

Aspetti economico finanziari

Le parti si impegnano a definire un piano economico finanziario dettagliato per la realizzazione delle azioni indicate nel PLUS.

Il piano economico finanziario definisce le risorse che i singoli firmatari impegnano per la realizzazione del PLUS e vincola i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti.

Art. 19

Sedi

I soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano ad individuare, con separato e motivato provvedimento, la sede dell'Ufficio di Piano per gli aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi.

Sulla base delle esigenze del territorio con riferimento alla popolazione residente saranno individuate sedi operative appropriate per area d'intervento da localizzare nei comuni dove emerge un maggior bisogno.

La distribuzione di eventuali sedi operative avverrà nell'ottica della fruibilità e accessibilità nonché dell'equa ripartizione dei servizi con riguardo ai bisogni dei cittadini/utenti.

In ogni caso si terrà conto della disponibilità di locali idonei e adeguati allo scopo c/o il territorio dell'Unione dei Comuni della Marmilla e/o del distretto di Sanluri.

Art. 20

Scambio di informazioni

Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione del PLUS e dei servizi in gestione associata, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PLUS dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Enti convenzionati.

Art. 21

Impegno degli enti associati

Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per l'elaborazione e attuazione dei programmi e dei servizi contenuti nel PLUS, ogni soggetto firmatario della presente convenzione si impegna a:

- garantire la partecipazione dei propri operatori ad ogni fase di attuazione dei programmi;

- mettere a disposizione proprie strutture, mezzi strumentali, per la realizzazione delle iniziative programmate;
- intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione dei servizi anche attraverso i propri mezzi di diffusione;
- fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione e per l'aggiornamento del PLUS e di tutti i servizi in gestione associata;
- organizzare la propria struttura interna e i propri servizi al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del PLUS e di tutti i servizi in gestione associata.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 22

Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente è determinata nella programmazione dei servizi PLUS e dei vari servizi in gestione associata e negli eventuali atti di integrazione e variazione della stessa.

L'Ufficio di piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione.

Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione del PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 23

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono la presente convenzione e che non possono essere risolte in via amministrativa, saranno deferite a un collegio arbitrale composto da tre membri.

Art. 24

Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'ente capofila a mezzo di Posta Elettronica Certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 25

Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di

procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 26

Modifica e integrazione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica e integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione.

Art. 27

Collegio arbitrale

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.
3. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.
4. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.